

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERUGINI, D'AMELIO, SARTORI, REZZONICO,
LAURIA, DI LEMBO e PARISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1988

Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali

ONOREVOLI SENATORI. – Ancora oggi tutti i dipendenti dello Stato e del parastato sono gli unici lavoratori che non hanno tra gli elementi presi a calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura previdenziale ed assistenziale per giurisprudenza costante, la parte retributiva relativa all'indennità integrativa speciale di cui al decreto-legge n. 699, convertito dalla legge n. 797 del 1976, e al decreto-legge n. 12 del 1977, convertito dalla legge n. 91 dello stesso anno.

Per cui questi lavoratori hanno un'indennità di fine rapporto ridotta di circa il 45 per cento rispetto a quella ricevuta dai lavoratori del settore privato e di circa il 35 per cento di quella spettante ai dipendenti pubblici iscritti all'INADEL.

Infatti, un milione e trecentomila dipendenti pubblici degli enti locali e della sanità, iscritti all'INADEL ai fini del premio di fine servizio, hanno visto riconosciuto il diritto al conteggio, nella liquidazione di fine lavoro, dell'intera indennità integrativa speciale, in conseguenza della sentenza n. 236 del 13-18 novembre 1986 della Corte costituzionale.

È stato il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, a riconoscere la prima volta il diritto di includere nel calcolo dell'indennità di fine lavoro anche l'importo dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti in attività.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 18-30 luglio 1980, ha invitato – ma, sinora,

invano! - «i reggitori della cosa pubblica a por mano ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non solo agli articoli 3 e 36 della Costituzione, ma anche all'articolo 38 della Costituzione», perchè rientra nella discrezionalità del legislatore eliminare o ridimensionare le componenti dell'indennità di anzianità, sempre che il *quantum* dell'indennità risulti commisurato alla qualità e alla quantità del lavoro, condizione che, data la misura non più limitata del divieto di conglobamento stabilito dalle norme citate (decreto-legge n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299), deve ritenersi non più sussistente.

I precedenti *conditores legum* hanno, inoltre, dimenticato, contro l'insegnamento della Corte di cassazione, nella sentenza n. 2453 del 18 dicembre 1965, che, ai sensi dell'articolo 2121 del codice civile, «nel calcolo della indennità di anzianità, debbono essere tenute presenti, come facenti parte della retribuzione globale, tutte le aggiunte allo stipendio e le altre erogazioni che abbiano carattere continuativo ed abbiano carattere di compenso

obbligatorio», com'è, infatti, l'indennità integrativa speciale o di contingenza.

Si propone, pertanto, di porre termine a questa ingiustificata discriminazione e palese, ingiusta diversità di trattamento, anche perchè l'operazione omogeneizzatrice non comporta grandi oneri per la finanza pubblica, dal momento che alla maggiore uscita per buonuscita farà riscontro una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva a carico dei dipendenti pubblici statali.

Con l'articolo 1, quindi, si stabilisce il principio che nel calcolo dell'indennità di buonuscita di tutti i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici deve essere inclusa l'indennità integrativa speciale, dato il suo evidente carattere di retribuzione continuativa anche se, all'origine, doveva avere un carattere tipicamente emergenziale e contingente.

Con l'articolo 2 si prevede l'attribuzione di una delega al Governo per il riordino dell'intera materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, entra a far parte, per intero, della base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per tutti i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di omogeneizzazione dei trattamenti di fine servizio di tutti i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici secondo criteri che assicurino la massima perequazione anche con riferimento ai trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dipendenti da soggetti o enti privati.